



TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Procedura N. R.G.E. 1219/2026

Il Giudice On.,

vista l'istanza di vendita ex art. 529 c.p.c., depositata dal creditore procedente;

ritenuto che, anche in relazione alla natura dei beni pignorati, il cui valore, quale risulta dal verbale di pignoramento in atti, non eccede quello di cui all'art. 525 c.p.c., la vendita può essere effettuata a mezzo commissionario, ai sensi dell'art. 532 c.p.c.;

rilevato, altresì, che, secondo quanto si evince dal tenore letterale dell'art. 503, comma 2, c.p.c., il Giudice deve verificare l'utilità della vendita con incanto sulla base degli elementi positivi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato;

rilevato che il creditore procedente non ha fornito né allegato alcun elemento di raffronto o di valutazione, mentre demandare all'esperto l'effettuazione di un giudizio prognostico comporterebbe sicuramente un aggravio dei costi ed un allungamento dei tempi della procedura non giustificabili in considerazione della natura dei beni pignorati;

visto il decreto ministeriale relativo alla procedura delle vendite mobiliari ai sensi dell'art. 161 quater disp. att. c.p.c.;

ritenuto opportuno procedere alla vendita tramite istituto vendite giudiziarie disciplinandosi le relative modalità;

P.Q.M.

dispone la vendita a mezzo Commissionario dei beni pignorati, tramite gara telematica (art. 530, comma 6, c.p.c.);

DESIGNA

Commissionario e Custode (ex art. 521, u. c., c.p.c.) del compendio pignorato l'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa a far data dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa proceda alla vendita nel luogo indicato dal Commissionario al prezzo base pari alla stima effettuata in sede di pignoramento, ovvero, in mancanza, al prezzo base indicato nella relazione di stima dallo stesso redatta, che dovrà essere depositata agli atti della procedura, **ovvero**, nel caso di beni costituiti da auto/motoveicoli, al prezzo minimo di vendita pari alla valutazione di EUROTAX ridotta del 30%, che dovrà essere depositata agli atti della procedura; previa pubblicità commerciale, secondo il vigente standard dell'ufficio per le vendite mobiliari, da eseguirsi ai sensi dell'art. 490, commi 1 e 2, c.p.c., tramite inserzioni sui siti www.astagiudiziaria.com e www.ivgpisa.com e/o su pubblicazioni del settore e/o su "siti specializzati", e comunque tramite inserimento sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", a cura dello stesso Commissionario, previa autorizzazione nel rispetto della normativa sulla privacy dei soggetti Esecutati, il cui nominativo non deve essere menzionato, autorizzando il medesimo IVG a trattenere sul ricavato le relative spese; che, fermo l'art. 490 comma 1, c.p.c., avviso della vendita sia inserito per una volta nel Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie.

CONCEDE

al Commissionario il termine di **180 giorni** per l'espletamento delle operazioni di vendita, alla scadenza del quale dovrà procedere alla restituzione degli atti in Cancelleria. In caso di mancata vendita entro il termine finale di cui sopra, il Commissionario, oltre a restituire gli atti in Cancelleria dovrà anche fornire prova dell'attività specificamente svolta, ove possibile, in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità disposta.

Il Commissionario provvederà al trasporto dei beni nella sede dell'I.V.G., ovvero a custodirli nei luoghi ove si trovano, in quanto risultino difficilmente trasportabili con l'impiego di mezzi usualmente utilizzati, ovvero per l'esiguità del valore dei beni pignorati o quando per la natura dei beni sia opportuna la vendita in loco, salva l'ipotesi di esplicita richiesta della parte procedente e relativa anticipazione delle spese.

AUTORIZZA

il Commissionario, nell'ipotesi di mancanza di offerte, a fissare **3 nuovi esperimenti di vendita**, previa effettuazione della relativa pubblicità almeno 3 giorni prima, ad un prezzo base ridotto di $\frac{1}{4}$ rispetto a quello della precedente vendita. Al successivo esperimento di vendita, il prezzo potrà essere ulteriormente ridotto di $\frac{1}{4}$ rispetto all'esperimento

precedente e, in caso di mancanza di offerte, il Commissionario dovrà restituire gli atti in cancelleria per consentire al Giudice l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 532, comma 2, c.p.c.

AUTORIZZA

il Commissionario, in caso di necessità, a richiedere l'assistenza della Forza Pubblica e del fabbro per accedere al luogo di custodia.

INVITA

gli esecutanti, nell'ipotesi che vi abbiano interesse, a presentare istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. **almeno 5 giorni prima della data prevista per la vendita.**

AUTORIZZA

l'I.V.G. a percepire dall'aggiudicatario della vendita i compensi di cui all'art. 32 del D.M. 109/1997, nonché eventuali ulteriori spese sostenute e giustificate, disponendo altresì che se la vendita non avrà luogo per estinzione del procedimento esecutivo o per altre cause non dipendenti dall'Istituto, a quest'ultimo siano dovuti dal creditore (in solido con il debitore) i compensi di cui all'art. 33 del D.M. 109/1997, subordinando l'estinzione della procedura al loro previo pagamento.

ORDINA

al creditore procedente di versare, entro 48 ore, all'Istituto Vendite Giudiziarie il deposito forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997 nonché il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, pari ad euro 100,00 per ogni lotto costituito da beni mobili registrati ai sensi dell'art. 161 quater disp. att. c.p.c. e dell'art. 18 bis DPR n. 115/2002

AVVERTE

che la pubblicazione sul PVP è subordinata al pagamento del contributo ex art. 161 quater disp. att. c.p.c. e che la mancata pubblicazione sul PVP per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto (munito di titolo esecutivo) determina l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.

DISPONE

che la vendita, qualora il commissionario lo ritenesse vantaggioso al fine della realizzazione del maggior prezzo in rapporto agli eventuali costi, avvenga nella forma della gara telematica con le seguenti ulteriori modalità:

- A) **gara telematica** – la vendita si svolgerà mediante gara telematica asincrona ai sensi del D.M. 26/2/2015 n. 32, accessibile dal sito www.astagiudiziaria.com , su singoli beni o su

lotti formati dal commissionario secondo criteri di economicità per la procedura;

- B) **durata della gara** – la durata della gara è fissata in 10 giorni con inizio entro 10 giorni dall'asporto dei beni;
- C) **prezzo base** – il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto sarà quello sopra individuato;
- D) **esame dei beni in vendita** – chiunque sia interessato può prendere visione dei beni in vendita negli orari stabiliti dall'I.V.G. e resi pubblici sul sito;
- E) **registrazione e caparra** – gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta irrevocabile di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito www.astagiudiziaria.com e costituire una caparra pari al 10% del prezzo;
- F) **offerta irrevocabile di acquisto** – l'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata "on line" con le modalità indicate nel suddetto sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta, presentata con le stesse modalità, per un prezzo maggiore;
- G) **vendita e aggiudicazione** – l'I.V.G. procederà alla vendita del bene o del lotto, previo incasso dell'intero prezzo, con aggiudicazione in favore di chi al termine della gara risulterà aver effettuato l'offerta maggiore; il pagamento del saldo del prezzo dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo al termine della gara mediante:
- bonifico sul c/c intestato all'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa
 - assegno circolare NT intestato come sopra da depositare presso la sede dell'IVG
 - bancomat o carta di credito presso la sede dell'IVG
 - contanti sino alla soglia stabilita per legge presso la sede dell'IVG;
- ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata compresa la caparra sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo
- H) **mancato versamento del saldo** – in tal caso o in caso di versamento insufficiente la caparra sarà acquisita alla procedura e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate;
- I) **restituzione della caparra** – la restituzione della caparra a coloro che non si sono aggiudicati il bene o il lotto venduto sarà eseguita dall'IVG mediante bonifico bancario o assegno circolare NT intestato all'avente diritto

AVVISA

che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutti gli eventuali accessori e, stante la sua natura coattiva, essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, e

non sono pertanto previsti risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo.

AVVISA

che i beni venduti saranno consegnati all'acquirente soltanto dopo l'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali, delle commissioni e delle spese di pubblicità e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà, il ritiro di detti beni dovrà avvenire entro 5 giorni dal versamento del saldo o dal compimento delle formalità di trasferimento di proprietà, che dovranno comunque iniziare senza ritardo a cura e spese dell'aggiudicatario (a richiesta e a spese dell'acquirente e sotto la sua esclusiva responsabilità può essere concordata con l'IVG la spedizione del bene venduto).

AUTORIZZA

l'IVG, in caso di mancato ritiro dei beni venduti, a percepire dall'acquirente per ogni giorno di ritardo il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15.5.09 n. 80 e decorsi ulteriori 10 giorni a procedere alla vendita dei beni stessi ai sensi degli artt. 2756 e 2797 c.c.

AUTORIZZA

in caso di vendita di veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, la cancellazione della trascrizione del pignoramento posto a base del presente procedimento, nonché degli altri eventuali vincoli iscritti sui veicoli.

FISSA

la comparizione delle parti, per la distribuzione del ricavato della vendita, all'udienza del 29/4/2027

AUTORIZZA

l'I.V.G., ove i beni restino invenduti, anche in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo, e non vengano ritirati dal debitore nel termine di cui all'art. 20 del D.M. 109/1997, autorizza l'I.V.G. alla loro distruzione o cessione gratuita ai sensi della norma stessa.

Si comunichi alle parti e all'I.V.G.

Pisa, 21/10/2026

Il Giudice On.
Dott.ssa Martina Fontanelli